

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3423 del 07/07/2021
Oggetto	Variante in ampliamento della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico relative a corsi d'acqua vari nel Comune di Casteldelci (RN) ad uso venatorio per l'Azienda Faunistico Venatoria "Valsenatello". Procedimento RN16T0023/21VR01 - Concessionario: Burioni Giaco.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3543 del 07/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette LUGLIO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Variante in ampliamento della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico relative a corsi d'acqua vari nel Comune di Casteldelci (RN) ad uso venatorio per l'Azienda Faunistico Venatoria "Valsenatello".

Procedimento RN16T0023/21VR01 - Concessionario: Burioni Giaco.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18/06/2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di ARPAE n. 1871 del 17/04/2018 con la quale è stata rilasciata al Sig. Burioni Giaco (C.F. BRN GCI 74S19 H294L), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria "Valsenatello", la concessione, con scadenza al 31/12/2023, per l'occupazione di aree del demanio idrico nel Comune di Casteldelci (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 09.20.22 ha, identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Senatello;
- Fosso del Lavacchioso;
- Fosso Torricella;
- Fosso del Petroso;
- Fosso della Caprara;
- Fosso del Faggettino;
- Fosso della Bigotta;
- Fosso della Rupina;

b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Lamone, compreso tra l'immissione nel Fosso San Donato ed il tratto antistante le particelle 52-25 del foglio 29;
- Fosso San Donato, compreso tra il tratto antistante la particelle 30 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 281-282 del foglio 27;
- Torrente Senatello, compreso tra il tratto antistante le particelle 31-32 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 57 del foglio 28;

- **Procedimento RN16T0023;**

DATO ATTO che con la concessione n. 1871/2018 è stato determinato in €. 126,13 (euro centoventisei/13) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2021 compresa, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

VISTA l'istanza pervenuta in data 29/03/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/48758, successivamente integrata con documentazione pervenuta il 13/04/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/56842, con cui il Sig. Burioni Giaco (C.F. BRN GCI 74S19 H294L), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria "Valsenatello", ha chiesto, in aggiunta alle aree già in concessione, la concessione per l'occupazione di ulteriori aree di superficie complessiva pari a 44.000 m² per l'esercizio dell'attività venatoria, nel Comune di Casteldelci (RN), identificate come segue:

a) l'intero sviluppo dell'alveo del seguente corso d'acqua:

- Diramazione Marecchia-Conca 1307 (compreso tra il tratto antistante le particelle 35 e 36 del foglio 30 a monte e l'immissione nel Torrente Senatello a valle, antistante le particelle 3 e 4 del foglio 30);

b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua:

- Torrente Senatello (compreso tra il tratto antistante le particelle 179 e 277 del foglio 27 a monte, e la confluenza col Fosso delle Scalette a valle, antistante la particella 45 del foglio 27 e la particella 4 del foglio 30);
- Diramazione Marecchia-Conca 1304 (primo tratto: compreso tra il tratto antistante la part.IIIa 281 del foglio 27 e la part.IIIa 97 del foglio 30 a monte, e l'immissione nel Torrente Senatello a valle, antistante la particella 95 del foglio 27 e la particella 1 del foglio 30; secondo tratto: compreso tra il tratto antistante le particelle 59 e 60 del foglio 40 a monte e il tratto antistante la part.IIIa 7 del foglio 29 e la part.IIIa 61 del foglio 30 a valle);
- Fosso delle Scalette (compreso tra il tratto antistante le particelle 29-30-31 del foglio 40 a monte e l'immissione nel Torrente Senatello a valle, antistante la particella 4 del foglio 30);
- Diramazione Marecchia-Conca 1298 (compreso tra il tratto antistante le particelle 2 e 37 del foglio 39 a monte, e l'immissione nel Fosso del Lamone a valle, antistante le particelle 52 e 64 del foglio 29);

- Procedimento RN16T0023/21VR01;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 123 del 28/04/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che lo scrivente Servizio con nota PG/2021/59228 del 16/04/2021 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini con determinazione dirigenziale n. 1340 del 26/04/2021, trasmessa in data 01/05/2021 e registrata in data 03/05/2021 al prot. Arpae PG/2021/68832, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., con particolare riferimento alla D.G.R. 895/2007 (lettera c) del dispositivo), e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato rideterminato per l'annualità 2021, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 127,64 (euro centoventisette/74) per anno solare;
- che il deposito cauzionale di €. 250,00 costituito dal richiedente con versamento in data 21/03/2018, a garanzia degli obblighi della concessione n. 1871 del 17/04/2018, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che con nota di prot. PG/2021/72779 del 07/05/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2021/101189 del 29/06/2021;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 13/04/2021 sulla piattaforma dei pagamenti PayER-PagoPA, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dott.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di variante della concessione demaniale n. 1871 del 17/04/2018, mantenendone invariata la durata, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Sig. Burioni Giaco (C.F. BRN GCI 74S19 H294L), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria "Valsenatello", la variante in ampliamento alla concessione n. 1871 del 17/04/2018 per l'occupazione di aree del demanio idrico nel Comune di Casteldelci (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, per una superficie complessiva di 136.022 m² (di cui 92.022 m² già in concessione e 44.000 m² richiesti in ampliamento), complessivamente identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Senatello;
- Fosso del Lavacchioso;
- Fosso Torricella;
- Fosso del Petroso;
- Fosso della Caprara;
- Fosso del Faggettino;
- Fosso della Bigotta;

- Fosso della Rupina;
- Diramazione Marecchia-Conca 1307;

b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Lamone, compreso tra l'immissione nel Fosso San Donato ed il tratto antistante le particelle 52-25 del foglio 29;
- Fosso San Donato, compreso tra il tratto antistante la particelle 30 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 281-282 del foglio 27;
- Torrente Senatello, compreso tra il tratto antistante le particelle 31-32 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 57 del foglio 28 e compreso tra il tratto antistante le particelle 179 e 277 del foglio 27 e la confluenza col Fosso delle Scalette, antistante la particella 45 del foglio 27 e la particella 4 del foglio 30;
- Diramazione Marecchia-Conca 1304, primo tratto: compreso tra il tratto antistante la part.lla 281 del foglio 27 e la part.lla 97 del foglio 30 a monte e l'immissione nel Torrente Senatello a valle, antistante la particella 95 del foglio 27 e la particella 1 del foglio 30; secondo tratto: compreso tra il tratto antistante le particelle 59 e 60 del foglio 40 a monte e il tratto antistante la part.lla 7 del foglio 29 e la part.lla 61 del foglio 30 a valle;
- Fosso delle Scalette, compreso tra il tratto antistante le particelle 29-30-31 del foglio 40 a monte e l'immissione nel Torrente Senatello a valle, antistante la particella 4 del foglio 30;
- Diramazione Marecchia-Conca 1298, compreso tra il tratto antistante le particelle 2 e 37 del foglio 39 a monte e l'immissione nel Fosso del Lamone a valle, antistante le particelle 52 e 64 del foglio 29).

- **Procedimento RN16T0023/21VR01.** Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico datato dicembre 2016 allegato quale parte integrante e sostanziale della determinazione n. 1871 del 17/04/2018, nonchè nell'elaborato grafico ("*Planimetria generale aree di demanio idrico*" datato marzo 2021) allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare le prescrizioni presenti nella precedente concessione n. 1871 del 17/04/2018 rilasciata da Arpae;
3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
5. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
6. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata fino al **31/12/2023** (data di scadenza della concessione n. 1871 del 17/04/2018);
7. di stabilire il **canone annuo per il 2021 in €. 127,64 (euro centoventisette/64)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine

sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;

10. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2021 compresa;
11. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), costituito dal richiedente tramite versamento alla Regione in data 21/03/2018;
12. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt.2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
13. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
14. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dr. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Sig. Burioni Giaco (C.F. BRN GCI 74S19 H294L), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria “Valsenatello”, in seguito indicato come “Concessionario”. **Procedimento RN16T0023/21VR01.**

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico nel Comune di Casteldelci (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, per una superficie complessiva di 136.022 m², identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Senatello;
- Fosso del Lavacchioso;
- Fosso Torricella;
- Fosso del Petroso;
- Fosso della Caprara;
- Fosso del Faggettino;
- Fosso della Bigotta;
- Fosso della Rupina;
- Diramazione Marecchia-Conca 1307;

b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso del Lamone, compreso tra l'immissione nel Fosso San Donato ed il tratto antistante le particelle 52-25 del foglio 29;
- Fosso San Donato, compreso tra il tratto antistante la particelle 30 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 281-282 del foglio 27;
- Torrente Senatello, compreso tra il tratto antistante le particelle 31-32 del foglio 28 ed il tratto antistante la particella 57 del foglio 28 e compreso tra il tratto antistante le particelle 179 e 277 del foglio 27 e la confluenza col Fosso delle Scalette, antistante la particella 45 del foglio 27 e la particella 4 del foglio 30;
- Diramazione Marecchia-Conca 1304, primo tratto: compreso tra il tratto antistante la part.lla 281 del foglio 27 e la part.lla 97 del foglio 30 a monte e l'immissione nel Torrente Senatello a valle, antistante la particella 95 del foglio 27 e la particella 1 del foglio 30; secondo tratto: compreso tra il tratto antistante le particelle 59 e 60 del foglio 40 a monte e il tratto antistante la part.lla 7 del foglio 29 e la part.lla 61 del foglio 30 a valle;
- Fosso delle Scalette, compreso tra il tratto antistante le particelle 29-30-31 del foglio 40 a monte e l'immissione nel Torrente Senatello a valle, antistante la particella 4 del foglio 30;

- Diramazione Marecchia-Conca 1298, compreso tra il tratto antistante le particelle 2 e 37 del foglio 39 a monte e l'immissione nel Fosso del Lamone a valle, antistante le particelle 52 e 64 del foglio 29).

Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico datato dicembre 2016 allegato quale parte integrante e sostanziale della determinazione n. 1871 del 17/04/2018, nonché nell'elaborato grafico (*"Planimetria generale aree di demanio idrico"* datato marzo 2021) allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata fino al **31/12/2023** (data di scadenza della concessione n. 1871 del 17/04/2018). La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza.**

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€. 127,64 (euro centovetisette/64)** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.
4. L'importo del deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di

concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato

dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini** con determinazione dirigenziale n. 1340 del 26/04/2021 di seguito riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini;*
3. *La manutenzione e la pulizia delle aree oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
4. *Le aree non potranno essere recintate in forma permanente né utilizzate per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti;*

CONDIZIONI GENERALI

5. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso alle aree al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
6. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
7. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC);*
8. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
9. *Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
10. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*

- 11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 12. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.